

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **34/1989** (ECLI:IT:COST:1989:34)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **PESCATORE**

Camera di Consiglio del **14/12/1988**; Decisione del **25/01/1989**

Deposito del **02/02/1989**; Pubblicazione in G. U. **08/02/1989**

Norme impugnate:

Massime: **15094**

Atti decisi:

N. 34

ORDINANZA 25 GENNAIO-2 FEBBRAIO 1989

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge 20 marzo 1975, n. 70 ("Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente"), promosso con ordinanza emessa il 12 febbraio 1987 dal Tribunale amministrativo regionale della Liguria sul ricorso proposto da Traverso Maria Teresa ed altra contro il Ministero del Tesoro ed altro, iscritta al n. 348 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 31, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 dicembre 1988 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, con ordinanza 12 febbraio 1987 (R.O. n. 348 del 1988), ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 Cost., dell'art. 13 della legge 20 marzo 1975, n. 70, nella parte in cui non comprende, per i dipendenti pubblici ai quali si applica, tra le voci utili per il calcolo dell'indennità di anzianità, l'indennità integrativa speciale;

che la questione è stata sollevata nel corso di un giudizio promosso da talune dipendenti dell'E.N.A.L., transitate al Comune di Genova in seguito alla soppressione di tale ente, le quali chiedevano la riliquidazione dell'indennità di anzianità maturata durante il servizio prestato presso l'E.N.A.L., computando nella base di calcolo l'indennità integrativa speciale;

che il giudice a quo ha sollevato la questione di costituzionalità sotto il profilo che, in base all'art. 13 della legge n. 70 del 1975, l'indennità di anzianità del personale dell'E.N.A.L. andava liquidata senza computare nella base di calcolo l'indennità integrativa speciale;

Considerato che questa Corte, con sentenza 25 febbraio 1988, n. 220, ha ritenuto legittima, per quanto concerne i dipendenti statali, la non inclusione dell'indennità integrativa speciale nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita, essendo la materia riservata alla discrezionalità legislativa;

che, comunque, dopo il deposito dell'ordinanza di rimessione, è stata promulgata la l. 27 ottobre 1988, n. 482, la quale detta una nuova disciplina del trattamento di quiescenza e previdenza del personale degli enti soppressi, trasferito alle regioni, agli enti pubblici e alle amministrazioni dello Stato;

che detta disciplina potrebbe incidere sulla definizione del giudizio a quo, dovendosi valutare se la domanda delle attrici possa essere accolta in base al disposto dell'art. 7 della legge citata;

che tale valutazione è di competenza del giudice remittente, cosicché si rende necessaria la restituzione degli atti allo stesso, affinché riesamini la rilevanza della questione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo regionale per la Liguria.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 gennaio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.